



Roma,

2 marzo 2012

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

4233/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°33

Oggetto: Corretto adempimento degli obblighi fiscali delle società e associazioni della L.N.D.

Si rende necessario richiamare, ancora una volta, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a questa Lega, al rispetto degli adempimenti fiscali cui sono soggette.

Pervengono qui, infatti, sempre più numerose notizie di processi verbali di constatazione seguiti da accertamenti elevati a carico di nostre società che incorrono nella violazione di tali obblighi. spesso più di natura formale che sostanziale, con conseguenze pesanti in termini di sanzioni.

Pertanto, anche nella considerazione che, nell'ambito della lotta all'evasione, lo stesso decreto fiscale approvato il 24 febbraio u.s., dà risalto alla necessità di controllare il terzo settore (Onlus, non profit, ecc.) del quale fanno parte anche le nostre società e che, però, il medesimo decreto introduce, con il comma 1 dell'art. 2, la cd. "*remissione in bonis*", consistente nella possibilità di rimediare, in tempi opportuni, alla carenza di adempimenti formali, si riportano, di seguito, i principali obblighi cui sono tenute le nostre società, la cui omissione, spesso rilevata in sede di verifica da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Siae), comporta, giova ripeterlo, pesanti sanzioni e, se del caso la decadenza dalle disposizioni agevolative recate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Si suggerisce, comunque, ai rappresentanti legali ed agli addetti all'amministrazione delle nostre società di controllare soprattutto per gli anni precedenti, tenuto conto che l'esercizio chiuso al 30 giugno 2007 può essere oggetto di verifica e accertamento fino al 31 dicembre 2012, la correttezza dell'atto costitutivo, dello statuto, l'esistenza e la corretta redazione del libro dei soci, del libro assemblee, dei verbali assembleari e di approvazione dei rendiconti/bilanci, intervenendo, ove ancora legittimamente possibile, al loro adeguamento alla normativa.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CClAA di Roma - R.E.A. 1296929

A - OBBLIGHI CUI SOGGIACCONO TUTTE LE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1 - Redazione dell'atto costitutivo/Statuto, avente data certa, con atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Lo Statuto deve contenere le clausole di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge n. 289/2002.

In particolare, si evidenzia l'obbligo dell'inserimento della parola "dilettantistica" nella denominazione sociale, l'obbligo dell'inserimento e del rispetto delle clausole della "mancanza del fine di lucro" e delle norme sull'ordinamento interno ispirato ai **principi di democrazia** e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le corrette modalità, a termini di Statuto, di convocazione delle assemblee e di approvazione dei rendiconti stessi da parte degli organi statutari (verbali del Consiglio Direttivo e Assemblee).

Si ricorda che il comma 18-ter del predetto art. 90 ha stabilito che le società e le associazioni sportive "possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 (aggiungendo la parola 'dilettantistica') attraverso verbale di determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci"

-Tenuta e compilazione del libro soci aggiornato con le generalità dei soci usciti ed entrati fino alla data odierna;

-Tenuta del libro assemblee dove vanno riportati i verbali delle assemblee con **la firma dei partecipanti alle assemblee stesse**, le quali devono essere convocate a termini di statuto (con raccomandata A/R o a mano entro i termini statutari) e non con la semplice affissione nella bacheca della sede;

- Redazione e conservazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea degli associati.

Si riporta, a tale riguardo, lo stralcio di un processo verbale di constatazione nel quale viene affermato che *"non si desumono rispettate le clausole statutarie relative alla convocazione ed alle delibere dell'assemblea in quanto non vi è la sottoscrizione di alcun socio né la data certa del documento né si riscontra l'effettiva presenza di ciascun socio. Così operando il contribuente non ha realizzato alcuna forma di trasparenza nei confronti degli associati, violando palesemente lo spirito che necessariamente deve caratterizzare gli enti associativi.....con violazione del principio di democraticità ed effettiva partecipazione alla vita associativa"*.

E', poi, obbligatorio, all'inizio dell'attività,, entro 30 giorni dalla data di costituzione la richiesta all'Agenzia delle entrate dell'attribuzione della partita IVA o del codice fiscale se l'ente svolgerà o svolge soltanto attività istituzionale e non commerciale.

2 - Iscrizione nel Registro CONI – Presentazione Modello EAS

La mancata iscrizione nel Registro CONI preclude il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, condizione indispensabile per il godimento delle agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico.

La mancata presentazione del Modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali di cui all'art. 148 TUIR (decommercializzazione di alcuni proventi).

3 – Tracciabilità dei pagamenti

Premesso che nulla vieta il prelievo in contanti sul c/c bancario della società/asd di qualsiasi somma di denaro, necessita, però, poi dimostrare che il denaro stesso è stato correttamente usato nei pagamenti in contanti (nei limiti di € 516,46), con la conservazione dei documenti di spesa (ricevute, scontrini, ecc.).

Infatti, sia i versamenti a favore delle società/asd che quelli da queste eseguiti, se superiori ad € 516,46, non possono essere effettuati in contanti ma soltanto tramite assegni di c/c bancari/postali non trasferibili ovvero secondo altre modalità idonee a consentire il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria (ad es. carte di credito).

La violazione della disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

Se la violazione è commessa da soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 consegue, inoltre, la decadenza dai benefici recati dalla stessa legge n. 398 (ved. lett. B).

4 – Documentazione dei pagamenti a qualsiasi titolo effettuati (compensi a lavoratori dipendenti, autonomi, occasionali, giocatori, ecc.)

E' assolutamente necessario che i percettori delle suddette erogazioni rilascino fattura (se lavoratori autonomi) o ricevuta dalla quale risulti l'ammontare dell'importo percepito nonché l'indicazione del trattamento fiscale del compenso con l'evidenziazione dell'eventuale ritenuta.

I compensi a dilettanti, erogati ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, come è noto, sono esenti fino ad € 7.500, sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta IRPEF (23% e addiz. regionale) per la parte che supera i 7.500 euro fino ad € 28.158,20 ed a ritenuta a titolo d'acconto IRPEF (23% e add. reg.) per l'importo che supera detta cifra.

I percipienti devono assolutamente rilasciare ricevuta datata e firmata, con in calce la dichiarazione di avere o no eventualmente percepito altri compensi allo stesso titolo da altri soggetti.

Tutti i compensi erogati dalla società/asd , ivi compresi quelli sotto i 7.500 euro, devono essere certificati al percipiente entro il 28 febbraio di ciascun anno e vanno riportati nel Modello 770 (sostituti di imposta) che deve essere annualmente prodotto in via telematica.

5 – Corretta fatturazione

Occorre , ancora una volta, ricordare che **la sovrapproduzione è perseguita penalmente**.

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza stanno conducendo controlli a tappeto per combattere l'evasione fiscale e, nello specifico, come è stato recentemente riportato da organi di stampa, la sola Guardia di Finanza denuncia ogni anno circa 5/6 mila persone che incorrono nel reato di emissione di fatture false o non rispondenti al vero.

Non è facile resistere alla forte tentazione di ricevere una somma di denaro in cambio di fattura per un importo notevolmente superiore a quello ricevuto, tuttavia è assolutamente importante che le società/asd, tentate a porre in essere un siffatto comportamento, conoscano le conseguenze cui vanno incontro.

Premesso che la sovrapproduzione è facilmente riscontrabile, mediante la tracciabilità dei pagamenti e la documentazione anche di quelli effettuati in contanti sotto i 516,46 euro, (vedere precedente punto 3) e che la stessa, peraltro, concretizza un beneficio soltanto per chi riceve la fattura alterata, emettere fatture false o alterate comporta la commissione del reato ,di cui all'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale prevede la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** per chiunque rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è inferiore ad € 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la **reclusione da 6 mesi a due anni**.

A ciò, beninteso, va ad aggiungersi la rilevata irregolarità nella tenuta della contabilità con conseguenti accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e IVA, seguiti da pesanti sanzioni amministrative.

6 – Contabilità separata per l'attività commerciale svolta

Se i proventi commerciali derivanti da prestazioni di servizi, esclusi quindi quelli *decommercializzati*, superano, nell'esercizio finanziario, € 400.000, l'associazione è in contabilità ordinaria con il conseguente obbligo di tenuta dei libri giornale e inventario e dei prescritti libri IVA nonché della redazione del bilancio.

Se i proventi non superano il predetto importo di € 400.000, si è in contabilità semplificata con l'obbligo di tenuta e redazione dei registri IVA debitamente integrati per la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito soggetto a IRES e del valore imponibile IRAP.

Se i proventi non superano i 250.000 euro è possibile optare per la legge n. 398/91 (ved. punto B).

La violazione dell'obbligo di tenuta della contabilità separata comporta la disapplicazione della disciplina agevolativa a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

I soggetti in contabilità ordinaria o semplificata devono produrre le dichiarazioni UNICO/ENC, IRAP e IVA nonché effettuare i versamenti mensili/trimestrali IVA e quelli relativi all'IRES e IRAP.

B – OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E ASD CON PROVENTI NON SUPERIORI AD € 250.000 CHE OPTANO PER LA LEGGE N. 398/91

Oltre alla stretta osservanza dei precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5, i soggetti che optano per la legge n. 398 del 16 dicembre 1991, avendone i requisiti, devono:

-non superare nell'esercizio finanziario l'importo di € 250.000 derivante da proventi commerciali, esclusi, quindi, i proventi cd. decommercializzati); il superamento del limite comporta l'automatica uscita dalla legge fin dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento;

-redigere il prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 che tiene luogo delle scritture contabili annotandovi i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali ;

-determinare forfaitariamente l'IVA con detrazione del 10% dell'IVA incassata per i proventi di sponsorizzazione, di 1/3 per i proventi di diritti radio/TV e del 50% per tutti gli altri proventi compresi quelli da pubblicità;

-effettuare i versamenti trimestrali IVA;

-emettere fatture per i proventi di sponsorizzazione, pubblicità e diritti radio/TV con esonero dall'emissione di fatture per altri proventi;

-conservare e numerare le fatture emesse senza obbligo di registrazione;

-registrare nel registro degli acquisti IVA le fatture ricevute;

-produrre la dichiarazione UNICO/ENC ai fini IRES e IRAP determinando il reddito IRES nella misura del 3% dei proventi conseguiti ed effettuare i versamenti relativi;

- redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relativa a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge n. 133/1999 (decommercializzati fino ad € 51.645,69 nell'anno).

I soggetti che optano per la L. 398/91 sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA.

Assume notevole rilevanza la **corretta imputazione** dei proventi da sponsorizzazione e di quelli di pubblicità. Infatti, gli organi verificatori dell'amministrazione finanziaria spesso riconducono tra i proventi da sponsorizzazione anche taluni proventi considerati dall'associazione di pubblicità.

Costituisce oggetto di decadenza dai benefici della legge n. 398/91:

il superamento del limite nell'esercizio finanziario di € 250.000, al netto di IVA, di proventi commerciali tra i quali, si ripete, non vanno ricompresi i proventi cd. *decommercializzati*;

-la violazione delle norme statutarie (ved. prec. punto 1);

-la mancata iscrizione nel Registro CONI (ved. prec. punto 2);

-la violazione delle norme relative alla tracciabilità dei pagamenti (ved. prec. punto 3).

La decadenza dalla legge n. 398/91 comporta l'accertamento per:

-omessa dichiarazione IVA;

-applicazione IVA nei modi normali ma con l'impossibilità di detrarre l'IVA pagata sugli acquisti;

-determinazione dei redditi ai fini IRES e IRAP nei modi normali e non con l'applicazione del 3% sui proventi, tenendo peraltro conto che viene contestata la mancata tenuta dei libri contabili;

-infedele dichiarazione ai fini IRES, IRAP e insufficiente versamento delle medesime imposte;
-applicazione delle sanzioni (fino al 100% dell'imposta dovuta) conseguenti alle predette violazioni.

Infine, giova ricordare che è di questi giorni l'istituzione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Monti, di una *task force* per combattere seriamente ed a fondo l'evasione.

Pertanto, a prescindere dal dovere che incombe a tutti i soggetti di osservare le leggi, comprese quelle tributarie, si richiama l'attenzione di tutte le nostre società e associazioni sulle surriportate conseguenze di una mancata o disattenta osservanza di quanto sopra evidenziato.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio